

Civile Ord. Sez. 3 Num. 31354 Anno 2025

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: SAIJA SALVATORE

Data pubblicazione: 01/12/2025

FRANCO DE STEFANO

Presidente

PASQUALE GIANNITI

Consigliere

STEFANO GIAIME GUIZZI

Consigliere

RAFFAELE ROSSI

Consigliere

SALVATORE SAIJA

Consigliere - Rel.

assegnazione - Opposizione ex
art. 617 c.p.c. - Contestazione
dell'esistenza del rapporto

Ud. 8.10.2025 CC

Cron.

R.G.N. 12041/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso N. 12041/2023 R.G. proposto da:

██████████, difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come
in atti

- ricorrente -

contro

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso come da procura in calce al controricorso, domicilio
digitale come in atti

- controricorrente -

e contro

██████████

- intimato -

avverso la sentenza n. 16993/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 17.11.2022;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del giorno 8.10.2025 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.

FATTI DI CAUSA

Con atto del 21.9.2017, [REDACTED] effettuò pignoramento presso terzi in danno del proprio debitore, [REDACTED], e nei confronti dei terzi pignorati [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in forza di decreto ingiuntivo n. 15048/14 del Tribunale di Roma, e del pedissequo precetto per l'importo di € 8.174,51. All'udienza del 2.5.2018, il creditore istante dichiarò che l'[REDACTED] e la [REDACTED] non avevano rilasciato la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., sicché il giudice dell'esecuzione rinviò la procedura all'udienza del 24.10.2018 ai sensi dell'art. 548, comma 1, c.p.c., ordinando al creditore di notificare al debitore ed al terzo pignorato un "atto integrativo del pignoramento" unitamente all'ordinanza di fissazione della nuova udienza, con espresso avviso al terzo pignorato che, non comparendo in udienza, il credito sarebbe stato considerato non contestato ai sensi dell'art. 548 c.p.c. Espletato l'incombente, l'[REDACTED] non ottemperò all'ordine del giudice e non comparve alla udienza fissata, né provvide ad inviare al creditore la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Pertanto, il giudice dell'esecuzione emise ordinanza di assegnazione in favore di [REDACTED] della somma di € 10.324,51, precisando che *"la mancata comparizione del terzo, [REDACTED] ... comporta che il credito di appartenenza del debitore, nei termini*

indicati dal creditore nell'atto di pignoramento come integrato con atto notificato il 2.7.2018, si considera non contestato"; in particolare, per quanto qui interessa, assegnò al creditore procedente la somma, a carico di [REDACTED] [REDACTED], pari ad 1/5 dello stipendio mensile, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, dovuta dal terzo pignorato suddetto al debitore esecutato, nonché ad 1/5 del TFR in caso di risoluzione anticipata del rapporto, e ciò all'esito delle trattenute dipendenti dai pignoramenti eseguiti anteriormente e fino alla concorrenza del complessivo importo di € 10.324,51. Detta ordinanza venne opposta ex art. 617 c.p.c. dall'Istituto Spallanzani con ricorso del 14.11.2019, in quanto fondata su un rapporto di lavoro ampiamente esauritosi ben prima della notifica dell'atto di pignoramento. Costituitosi il solo creditore pignorante e nella contumacia dell'esecutato, dopo aver definito la fase sommaria, il Tribunale di Roma, con sentenza del 17.11.2022, accolse l'opposizione, revocando l'ordinanza opposta. Osservò il Tribunale che l'opposizione era da ritenere pienamente ammissibile e che l'esecutato non era più dipendente dell'[REDACTED] fin dal 2015, donde l'inesistenza del credito pignorato.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [REDACTED], sulla scorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso l'[REDACTED]. [REDACTED] non ha svolto difese. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 11210 del 28.4.2025, è stata però rilevata la nullità della notifica del ricorso all'intimato, sicché ne è stata disposta la rinnovazione. Espletato l'incombente e fissata l'odierna udienza camerale, ai

sensi dell'art. 380-*bis*.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 - Con l'unico motivo si lamenta la *"Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 548, 553 e 617 c.p.c in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il Tribunale di Roma, ritenuta ammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c incardinata dal terzo pignorato, avverso un'ordinanza di assegnazione somme emessa ai sensi dell'art. 548, 1° comma c.p.c., senza la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 548, ultimo comma c.p.c."*.

2.1 - Anzitutto, occorre rilevare che, a seguito dell'ordinanza interlocutoria, il ricorrente ha proceduto a nuova notifica del ricorso a [REDACTED], ai sensi dell'art. 143 c.p.c., tempestivamente documentandone la regolarità.

2.2 - Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, in quanto la complessiva articolata doglianza è dotata di sufficiente specificità ed attiene, in modo inequivoco, ad un denunciato *error iuris* (consistente in un *error in iudicando de iure procedendo*), ossia l'aver il Tribunale ritenuto ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., fondata su dichiarazione di quantità formatasi per *ficta confessio*, ai sensi dell'art. 548, comma 2, c.p.c., benché con detta opposizione non si fossero denunciati neppure vizi propri dell'ordinanza, così come statuito da Cass. n. 16234/2022.

3.1 - Ciò posto, il ricorso è manifestamente fondato.

In buona sostanza, come emerge dalla lettura del ricorso, il pignoramento presso terzi per cui è processo - per quanto ancora qui interessa, ossia, con riferimento al coinvolgimento, quale terzo pignorato, dell'██████ odierno controricorrente - si caratterizzava per essere totalmente generico e privo di specifico riferimento all'esatta natura e consistenza del rapporto di credito tra il terzo e l'esecutato ██████.

Pertanto, preso atto che l'██████ non aveva reso la dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., il giudice dell'esecuzione onerò il pignorante di notificare al terzo un "*atto integrativo del pignoramento*", adempimento in realtà non previsto da alcuna norma giuridica; nondimeno, sulla base di tale atto integrativo - e dopo che con esso, finalmente, il ██████ aveva specificato la fonte del preteso debito dell'██████ verso ██████, ossia la sussistenza di un supposto rapporto di lavoro subordinato - si formò la *ficta confessio*, a norma dell'art. 548, comma 2, c.p.c. e lo stesso giudice dell'esecuzione assegnò il relativo credito ex art. 553 c.p.c., con ordinanza datata 24.10.2018.

Solo a tal punto, l'██████ odierno ricorrente si attivò, proponendo l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma solo deducendo che il dedotto rapporto di lavoro non era più esistente, perché cessato più di due anni prima; il terzo opponente, cioè, negò "ora per allora" la sussistenza di ogni proprio debito nei confronti di ██████ ██████, alla stessa stregua di una mera revoca della dichiarazione di quantità (si è invocato l'insegnamento di Cass. n. 10912/2017), senza tuttavia dedurre l'esistenza di vizi propri dell'ordinanza di assegnazione.

3.2 - Ora, questa Corte ha già evidenziato - con riguardo alla struttura del pignoramento presso terzi e, in particolare, alle modifiche apportate agli artt.

548 e 549 c.p.c. dalla legge n. 228/2012 - che ai fini della formazione del meccanismo di *ficta confessio* occorre prendere in considerazione esclusivamente il contenuto dell'atto di pignoramento, che deve indicare in modo adeguatamente specifico il rapporto da cui il credito pignorato, *in thesi*, scaturisce; in particolare, si è affermato che *"Nel procedimento di espropriazione presso terzi, se l'atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore (ex art. 486 c.p.c.) si deve procedere all'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente, posto che il meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l'allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris"* (Cass. n. 11864/2024, cui si rinvia anche per richiami).

E si è anche affermato che, ai fini dell'introduzione della fase incidentale ex art. 549 c.p.c., non occorre affatto la compilazione, da parte del pignorante, di un atto riepilogativo delle relative domande, sufficiente essendo la mera istanza di accertamento, anche a verbale (v. Cass. 13487/2023). Con detta ultima pronuncia, in particolare, si è stigmatizzata la prassi, in essere presso il Tribunale capitolino, di invitare il creditore procedente alla compilazione di un atto riepilogativo della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo, quasi che esso dovesse costituire l'atto introduttivo di quella fase incidentale; si tratta di una impostazione non prevista dalla legge e che si pone anzi in contrasto con la stessa, ma essa appare similmente replicata, dallo stesso Tribunale capitolino, anche con riguardo al meccanismo della *ficta confessio* di cui all'art. 548, comma

2, c.p.c.: anche in tal caso si onera il creditore procedente di un adempimento - stavolta, mediante la notifica di un "atto integrativo del pignoramento" - non solo non previsto dalla legge, ma che costituisce un vero e proprio fuor d'opera, se non altro perché esso, a tutto concedere, non potrebbe che operare per il futuro, con ogni conseguenza anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2917 c.c. L'ordinanza di assegnazione all'esito adottata dal Tribunale di Roma, dunque, ben avrebbe potuto essere opposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. da parte del terzo pignorato, essendo ampiamente contestabile la sussistenza del presupposto della *ficta confessio* (v. Cass. n. 16234/2022, invocata dal ricorrente), e dunque la stessa legittimità dell'ordinanza di assegnazione e delle anomale modalità del procedimento che ha preceduto la sua adozione, posto che, in forza del tenore originario del pignoramento del [REDACTED] e della mancata dichiarazione di quantità del terzo, il pignorante avrebbe solo potuto instare per l'accertamento ex art. 549 c.p.c.

Tuttavia, l'[REDACTED] terzo pignorato non ha opposto l'ordinanza di assegnazione per tale ragione, ma semplicemente sostenendo che non v'era nessun rapporto di lavoro con lo [REDACTED], perché cessato nel 2015, questione che ovviamente restava preclusa, a fronte del contegno consapevolmente assunto dallo stesso [REDACTED]: questo, equivocando il senso della giurisprudenza di questa Corte sulla revocabilità della dichiarazione di quantità (v. Cass. n. 10912/2017, nonché Cass. n. 13147/2017), ha affermato di aver scientemente atteso l'emissione dell'ordinanza di assegnazione per contestare l'esistenza del rapporto (v. controricorso, p. 13), senza però avvedersi che solo la sopravvenuta ed incolpevole conoscenza dell'errore di fatto nella propria dichiarazione di quantità

precedentemente resa può eventualmente legittimare la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., condizione che ovviamente non è riscontrabile nella specie.

L'inerzia colpevolmente serbata dall'██████ nel corso del procedimento esecutivo, pur a fronte della notifica di un - benché anomalo - "atto integrativo del pignoramento", impediva, in realtà, l'utile proposizione dell'opposizione formale avverso l'ordinanza di assegnazione, oramai divenuta - in difetto dei presupposti di cui all'art. 548, comma 3, c.p.c., nonché in assenza di contestazione sulla esistenza delle condizioni di operatività della *ficta confessio* - inoppugnabile, in relazione al profilo meritale comunque specificamente agitato con l'azione proposta.

In altre parole - e anche a prescindere dalla esatta individuazione dei presupposti di proponibilità, anche temporali, di una opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione, fondata sulla revoca della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (si veda, sul tema, Cass. n. 11698/2024, in motivazione, par. 3.5.5 in particolare) - nel caso in esame può fondatamente escludersi la riscontrabilità di un errore scusabile in capo all'██████, a sostegno della revoca della dichiarazione di quantità, benché formatasi a norma dell'art. 548, comma 2, c.p.c.

4.1 - In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto in relazione alla natura meramente rescindente dell'opposizione agli atti esecutivi, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, ult. comma, c.p.c, con la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di

assegnazione datata 24.10.2018, giacché la questione dell'esistenza del rapporto di credito tra terzo pignorato e debitore esecutata non risultava più contestabile.

Le spese di lite dell'unico grado del giudizio di merito, nonché quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'██████████ controricorrente. Le spese possono invece compensarsi nei rapporti tra il ricorrente e l'intimato ██████████ ██████████, anche al lume della sua complessiva *indefensio*.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]; condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese dell'unico grado del giudizio di merito, liquidate in € 2.540,00 per compensi, nonché di quelle del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.082,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei rapporti tra il ricorrente e [REDACTED].

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 8.10.2025.

Il Presidente
Franco De Stefano